

La fatturazione elettronica nel B2B dal 1 gennaio 2017 ed il nuovo “studio digitale”

Adottando un sistema di fatturazione elettronica nel B2B i titolari di Partita IVA possono beneficiare di molte semplificazioni, non solo fiscali. Anche se in prima analisi questi potrebbero essere contrastanti con quelli del commercialista, agire da protagonisti “accompagnando” i clienti nella nuova era digitale creerà nuove opportunità di business

Il processo di fatturazione elettronica, innescato con l'obbligo di invio alla Pubblica Amministrazione in solo formato specifico xml dei documenti fattura, fa parte di un progetto più ampio di digitalizzazione delle fatture per tutti gli scambi tra imprese dell'Unione Europea¹. Già con le modifiche apportate dal 01.01.2013 all'art.21 del DPR 633/72² il legislatore ha voluto semplificare l'adozione della fattura elettronica, modificandone la definizione. Il successivo DM del 17.06.2014 ne ha disciplinato i termini d'uso e di conservazione ai fini fiscali richiamando le regole tecniche contenute nel DPCM 3 dicembre 2013.

L'obiettivo di **semplificazione ed efficienza delle procedure amministrative** è stato quindi accolto dal legislatore italiano con il D.Lgs. n.127 del 05.08.2015 mettendo a disposizione dei contribuenti, da luglio 2016, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche³ e dei corrispettivi.

Fatture	Corrispettivi
 <p>In questa sezione puoi accedere alle informazioni sui servizi per:</p> <ol style="list-style-type: none">1. generare - trasmettere - conservare le fatture elettroniche2. trasmettere i dati delle tue fatture <p>Vai alla sezione</p>	 <p>In questa sezione puoi accedere alle informazioni sui servizi per:</p> <ol style="list-style-type: none">1. censire i tuoi registratori telematici ovvero i tuoi distributori automatici ovvero i tuoi dispositivi mobili per la trasmissione dei dati dei corrispettivi2. trasmettere i dati dei corrispettivi3. richiedere certificati digitali (produttori software e hardware) <p>Vai alla sezione</p>

¹ vds comunicazione Commissione Europea n. 52010DC0712

² adeguandosi alla Direttiva n.2010/45/UE

³ <https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>

In pratica, il decreto ha dato la possibilità a tutti i soggetti titolari di Partita IVA di **inviare e ricevere le fatture** utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI) secondo il formato *xmlPA* già in uso.

Non solo, ma è anche possibile optare per **l'invio dei soli dati rilevanti** di tutte le fatture emesse e ricevute mediante un'opzione quinquennale.

Lo stesso decreto, al successivo art 2 prevede la trasmissione anche dei corrispettivi giornalieri **eliminando** l'obbligo di **tenuta del registro dei corrispettivi e di emissione degli scontrini** (naturalmente, è fatta salva la possibilità per il cliente finale di richiedere fattura).

Dal 1 gennaio 2017 questa possibilità è, invece, un **obbligo** per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite **distributori automatici**.

I **vantaggi fiscali** previsti dalla normativa sono i seguenti:

- eliminazione di: spesometro, black list, intrastat;
- rimborsi IVA in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale;
- esonero dalla comunicazione dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing;
- esonero dalla comunicazione degli acquisti effettuati da San Marino,

Da una lettura più attenta della norma regolamentare appaiono evidenti al lettore anche altri benefici per i titolari di partita IVA, qui di seguito meglio evidenziati:

1) CONTROLLI A DISTANZA

Le informazioni trasmesse all'A.d.E. sono messe a disposizione anche della Guardia di Finanza⁴ in modo che, da una parte, si evitino duplicazioni di controlli e soprattutto, dall'altra, vengano effettuati **controlli a distanza meno invasivi rispetto ad un accesso presso la sede del contribuente** (al fine di *non ostacolare il normale svolgimento dell'attività economica*). Inoltre, la norma prevede che in caso di discordanze rilevanti tra i dati ricevuti e quelli presenti in altre banche dati conservate dall'A.d.E., la stessa provvederà ad informarne il contribuente.

2) PROGRAMMA DI ASSISTENZA – (nessuna contabilità?)

Dal 1 gennaio 2017 gli esercenti arti e professioni, le imprese in contabilità semplificata e delle altre imprese con volume d'affari nei limiti di fatturato di cui all'art18 Dpr 600/73 (contabilità semplificata) limitatamente all'anno di inizio dell'attività ed i due successivi avranno un beneficio di particolare importanza: l'A.d.E., infatti, realizzando un programma di assistenza, metterà a disposizione gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell'IVA con **l'eliminazione dell'obbligo di registrazione** delle fatture emesse e di quelle ricevute nonché dell'apposizione del visto di conformità e di presentazione delle altre garanzie necessarie per le richieste di rimborsi IVA superiori a euro 15.000.

3) RIDUZIONE TERMINI ACCERTAMENTO

Di particolare interesse anche la possibilità di **riduzione di un anno dei termini di accertamento** passando quindi dagli attuali cinque a quattro anni, a condizione di **garantire la tracciabilità dei pagamenti**. Il DM del 4.08.2016 ha chiarito che tale presupposto è soddisfatto se - per importi superiori a euro 30,00⁵ - i soggetti passivi di imposta *"effettuano e*

⁴ art.2 DM 4.08.2016

⁵ art.2 c.1 DM 24.01.2014 (G.U. n.21 27.01.2014)

ricevono tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità". Inoltre, il DM precisa che l'agevolazione riguarda unicamente i redditi di impresa o di lavoro autonomo dichiarati.

La predetta scelta sarà comunicata all'AdE mediante una opzione da indicare annualmente in dichiarazione dei redditi e le cui modalità, ad oggi, non sono ancora state decise.

Infine, tutti i **dati acquisiti** con la fatturazione B2B saranno messi **a disposizione** del contribuente, anche **in formato strutturato**.⁶ Con i successivi provvedimenti n.182070 e n.182017 del 28 ottobre 2016 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono state definite le modalità attuative di trasmissione e consultazione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici.

La possibilità richiamata in precedenza **dell'invio dei dati delle fatture** emesse e ricevute nonché delle bolle doganali e delle variazioni è stato poi reso **obbligatorio** con il recentissimo art.4 del Decreto Legge n.193 del 22 ottobre 2016 interpretato dai più come con un ulteriore aggravio di adempimenti in capo ai contribuenti (e ai loro professionisti), ovvero il c.d. *"spesometro trimestrale"*⁷.

Questo adempimento invece può divenire una **opportunità** per tutti quei commercialisti che vorranno aderire al D.Lgs 127/2015, comunicandone l'opzione entro fine anno beneficiando dei maggiori benefici rispetto al DL 193. Trattasi in particolare, dei controlli a distanza, della riduzione dei termini di accertamento, del rimborso IVA prioritario senza dover dimostrare i requisiti abilitanti (beni strumentali, esportatori abituali, etc), no comunicazione per acquisti da San Marino, NO SPESOMETRO ma liquidazioni periodiche, sanzione minima a forfait per eventuali errori e non per singola fattura, **conservazione a norma delle fatture elettroniche trasmesse tramite lo SDI** (risultano espressamente assolti gli obblighi fiscali di conservazione ex art.3 del DM 17 giugno 2016).

Si apre quindi la strada a nuove modalità di svolgimento dell'ordinaria attività contabile; una **"rivoluzione"** all'interno degli studi professionali, soprattutto in quelli dove gli introiti ed il tempo impiegato per le rilevazioni contabili sono una parte importante del bilancio di studio. Arrivare **impreparati** al 1 gennaio 2017, credendo che la fatturazione B2B non verrà mai applicata sarebbe un **errore da non commettere**.

Gli studi professionali hanno l'opportunità di agire da **protagonisti** nel cambiamento in atto, avvisando per tempo i propri clienti sulle novità operative ed i benefici indotti⁸, spiegandogli che non si vuole addebitare nuovi oneri per dover effettuare nuovi adempimenti previsti dal legislatore (ex DL 193) ma **accompagnarli** nella nuova era digitale, come hanno già fatto con la fatturazione verso la PA ponendosi da **intermediari** nel processo di emissione e trasmissione.

Se, con ogni probabilità, entro i prossimi cinque anni - probabilmente meno - tutte le informazioni contenute all'interno dei file fattura (.xml) verranno elaborate automaticamente dai sistemi gestionali -le fatture di acquisto e di vendita saranno già inserite automaticamente in contabilità e, con i giusti accorgimenti software, anche i movimenti di prima nota potranno

⁶ art.1 c.2 DLgs 127/2015

⁷ a livello politico e non solo risultano istanze per rivederne i termini di periodicità e le sanzioni applicate in caso di errori

⁸ vds i risultati della ricerca dell'Osservatorio Fatturazione elettronica del Politecnico di Milano http://www.osservatori.net/it_it/osservatori/osservatori/fatturazione-elettronica-e-dematerializzazione

essere importati tramite i tracciati record scaricati dal remote-banking - azzerando, di fatto, il tempo oggi impiegato per il *data entry*.

Ciò non vuol dire “**ridurre le parcelle professionali**” ma poter offrire servizi a valore aggiunto mantenendo invariato il fatturato o, probabilmente, **incrementandolo**.

Con il tempo “ritrovato” si potrà, ad esempio, fornire servizi di consulenza per il controllo di gestione, l’analisi finanziaria, il budgeting oppure assistere il cliente nell’ottenimento di nuovi affidamenti bancari - magari supportati da un business plan - snellire (in termini di tempo e burocrazia) la procedura di anticipo fatture ponendosi, i commercialisti, quali “terzi garanti” del processo di formazione delle fatture emesse dai clienti apponendo la propria firma digitale, e così via.

I risultati dell’Osservatorio “Professionisti e Innovazione Digitale” del Politecnico di Milano⁹ parlano chiaro: la gestione della contabilità e delle dichiarazioni dei redditi, attività ad elevata intensità manuale e di consumo di carta, assorbono più del 60% del tempo impiegato in studio. L’Osservatorio ha stimato che - con il processo di digitalizzazione e conseguente conservazione a norma - il risparmio minimo previsto per uno studio che ha un volume d’affari di circa Euro 50.000,00 e che registra 13.000 fatture, sia almeno il 20% del fatturato.

Occorre, quindi, **da subito** organizzare la **formazione** del personale interno di studio, rivedere le procedure operative cartacee ed i programmi software, trovare la giusta soluzione informatico/gestionale che faccia dialogare i software interni con quelli dei propri clienti che a loro volta dovranno essere **informati** e soprattutto “**formati**” al cambiamento in atto. Più fatture elettroniche saranno emesse e più fatture - in formato elettronico xml - saranno ricevute da controparte, a tutto vantaggio della eliminazione del tempo sprecato al data-entry passando direttamente alla fase di spunta unicamente per verificare la correttezza dell’imponibilità IVA e/o della contropartita contabile.

Nasceranno nuove opportunità di business legate a questa rivoluzione informatica e spetterà a noi cogliere tutte le occasioni che ci passeranno accanto, vivendole da protagonisti.

Robert Braga

Dottore Commercialista in Novara

Presidente dell’associazione PROdigitale.org

Già pubblicato il giorno 8 novembre 2016 su mysolution.it

⁹ <http://www.osservatori.net/it/it/osservatori/osservatori/professionisti-e-innovazione-digitale>